

Provincia di Taranto

N° 10 del Reg. del 05/05/2023	OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE AGEVOLAZIONI – ANNO 2023.
---	--

Fatto l'appello sono risultati presenti i sottoelencati sigg.ri Consiglieri:

Considerato che il numero di 12 componenti il Consiglio Comunale rende legale e valida l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno riportato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione in aula dell'Assessore al bilancio;

uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali che si sono succeduti nel corso della seduta, come riportati nell'allegato verbale di stenotipia;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *"Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) *per quanto riguarda la TARI:*

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
1. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
2. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
3. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
4. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 13/08/2020 e s.m.i.;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *"Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;*
- ai sensi dell'art. 3, comma 5-*quiquies* del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- ai sensi del comma 775 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36";*
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- la deliberazione 443/2019 dell'ARERA, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021-MTR1, che riformula interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e attiva un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
 - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
 - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
 - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;
- la deliberazione 363/2021 dell'ARERA, con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025-MTR2

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, con la quale sono state fornite le indicazioni inerenti *“Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”* (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- la determina dell'ARERA 4 novembre 2021, 02/DRIF/2021, recante *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;*
- la delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- la delibera di ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022 di approvazione del *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);*

TENUTO CONTO che, in base all'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il Comune di Monteiasi (TA) è istituito ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, Ager Puglia, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto la validazione del Piano economico finanziario, di competenza del medesimo, è avvenuta con determinazione n. 116 del 04/04/2022 e dell'allegata relazione rettificata pervenuta con nota prot. n. 3221/2022 del 20/04/2022 e successiva nota prot. 3289 del 21/04/2022;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2022 si è provveduto alla presa d'atto del Piano finanziario pluriennale relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti dal 2022 al 2025, validato dal competente EGATO, ammontante per l'anno 2023 a € 976.607,00;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”;*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

CONSIDERATO che

- al fine della determinazione della tariffa, il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali. E' ammessa la determinazione "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sulla produzione riferita all'insieme delle utenze non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito (Qd) per differenza rispetto al dato globale (in formule: $Qnd = QT - Qd$). E' possibile determinare Qnd sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, i quali esprimono non solo un mero "peso" in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), ma "coefficienti potenziali di produzione in kg/m2 anno". Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta (per ciascuna categoria di utenza);
- in applicazione del metodo innanzi illustrato QT dell'anno 2022 è pari a Kg 2.342.920,00, Qd è pari a Kg 2.056.996,01, Qnd è pari a Kg 285.923,99, pertanto la ripartizione dei costi fissi e variabili fra le due macro-utenze domestica e non domestica è pari a
 - utenze domestiche 87.80%
 - utenze non domestiche 12.20%;
- ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del vigente regolamento TARI nella modulazione della tariffa deve essere assicurata, mediante la ripartizione dei costi del servizio, la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, complessivamente imputata a tali utenze, nella misura pari ai 2/3 dell'incremento percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente. A fronte della percentuale di raccolta differenziata registrata per il 2021 pari al 80,78% e per il 2022 pari al 79,89%, l'abbattimento dei costi variabili delle utenze domestiche è quantificato pari al 0,00%;

Utenze	Ripartizione dati iniziale				
	RIFIUTI		COSTI		
	kg	%	Costi fissi	Costi variabili	Totali
Ud	2.056.996,01	87,80	€ 214.840,07	€ 642.584,30	€ 857.424,37
Und	285.923,99	12,20	€ 29.862,93	€ 89.319,70	€ 119.182,63
Totale	2.342.920,00	100,00	€ 244.703,00	€ 731.904,00	€ 976.607,00

- l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2023 in € 21.145,53 (di cui € 5.884,02 quota fissa e € 15.261,51 quota variabile) trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti. Per assicurare il gettito tariffario a copertura totale dei costi 2023 i costi sono stati rimodulati come segue;

Utenze	Ripartizione costi incluso minor gettito riduzioni tariffarie					
	Costi fissi			Costi variabili		
	Costi da PEF	Riduzioni	Totale	Costi da PEF	Riduzioni	Totale
Ud	214.840,07 €	5.710,33 €	220.550,40 €	642.584,30 €	14.768,20 €	657.352,50 €
Und	29.862,93 €	173,69 €	30.036,62 €	89.319,70 €	493,31 €	89.813,01 €
Totale	244.703,00 €	5.884,02 €	250.587,02 €	731.904,00 €	15.261,51 €	747.165,51 €

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA						
Comuni oltre 5.000 abitanti SUD						
Ctuf:	€ 220.550,40				TARIFFA	
n	Ka	Sot(n)	Ka.Stot(n)	Quf	Quf.Ka(n)	Gettito
1	0,81	89661	72.625,41	0,710	0,575	€ 51.549,10
2	0,94	95412	89.687,28	0,710	0,667	€ 63.659,52
3	1,02	69934	71.332,68	0,710	0,724	€ 50.631,53
4	1,09	58726	64.011,34	0,710	0,774	€ 45.434,89
5	1,10	8983	9.881,30	0,710	0,781	€ 7.013,69
6 o più	1,06	3006	3.186,36	0,710	0,752	€ 2.261,66
		Totale	310.724,37			€ 220.550,40

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE							
CVd (€)							
CVd (€)		€ 657.352,50					
Qtot (kg)		€ 2.056.996,01					
Cu (€/kg)		€ 0,32					
Quv		625,11				TARIFFA	
n	Kb min	Kb max	Kb(n)	N(n)	Kb(n).N(n)	Quv	Gettito
	0,60	1,00	0,60	707,000	424,2	119,86 €	€ 84.741,060
2	1,40	1,80	1,40	632,000	884,8	279,67 €	€ 176.753,629
3	1,80	2,30	1,80	487,000	876,6	359,58 €	€ 175.115,542
4	2,20	3,00	2,20	389,000	855,8	439,49 €	€ 170.960,393
5	2,90	3,60	2,90	66,000	191,4	579,32 €	€ 38.235,358
6 o più	3,40	4,10	3,40	17,000	57,8	679,21 €	€ 11.546,519
				Totale	3290,6		€ 657.352,500

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA									
			Ctapf	30.036,62					
			QTnd	32.529,58					
			Qapf	0,92336332					
								TARIFFE	
	Attività	Kc min.	Kc max.	Valore	Kc	Stot(ap)	Stot(ap).Kc	TF(ap)	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63	min	0,450	1.309,00	589,05	0,42 €	543,91 €
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47	max+50%	0,705	0,00	0,00	0,65 €	0,00 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44	min	0,360	3.760,00	1353,60	0,33 €	1.249,86 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74	min	0,630	22,00	13,86	0,58 €	12,80 €
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59	min	0,350	0,00	0,00	0,32 €	0,00 €
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57	min	0,340	305,00	103,70	0,31 €	95,75 €
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41	max	1,410	275,00	387,75	1,30 €	358,03 €
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08	min	0,850	266,00	226,10	0,78 €	208,77 €
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09	min	0,900	0,00	0,00	0,83 €	0,00 €
10	Ospedale	0,86	1,43	min	0,860	0,00	0,00	0,79 €	0,00 €
11	Uffici, agenzie	0,90	1,17	max	1,170	2.558,00	2992,86	1,08 €	2.763,50 €
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,48	0,79	max+50%	1,185	1.026,00	1215,81	1,09 €	1.122,63 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,13	max	1,130	3.033,00	3427,29	1,04 €	3.164,63 €
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50	medio	1,255	544,00	682,72	1,16 €	630,40 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91	max	0,910	52,00	47,32	0,84 €	43,69 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67	min	1,190	0,00	0,00	1,10 €	0,00 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50	medio	1,345	587,00	789,52	1,24 €	729,01 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04	medio	0,905	543,00	491,42	0,84 €	453,75 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38	max	1,380	326,00	449,88	1,27 €	415,40 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94	max+50%	1,410	9.231,00	13015,71	1,30 €	12.018,23 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92	max+50%	1,380	116,00	160,08	1,27 €	147,81 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,40	10,28	min-50%	1,700	428,00	727,60	1,57 €	671,84 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33	min	2,550	0,00	0,00	2,35 €	0,00 €
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36	min-50%	1,280	956,00	1223,68	1,18 €	1.129,90 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44	min	1,560	2.194,00	3422,64	1,44 €	3.160,34 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45	min	1,560	180,00	280,80	1,44 €	259,28 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24	min-50%	2,210	420,00	928,20	2,04 €	857,07 €
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73	min	1,650	0,00	0,00	1,52 €	0,00 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	8,24	min-50%	1,675	0,00	0,00	1,55 €	0,00 €
30	Discoteche, night-club	0,77	1,91	max	1,910	0,00	0,00	1,76 €	0,00 €
						28.131	32529,58		30.036,62 €

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE									
		CVnd	89.813,01						
		QTnd	285.923,99						
		Cu	0,314						
	Attività	Kd min.	Kd max.	Valore	Kd	Stot(ap)	Qnd	TARIFFE	Gettito
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	5,50	min	4,000	1.309	5.236	1,26 €	1.644,71 €
2	Cinematografi e teatri	2,90	4,12	max+50%	6,180	0	0	1,94 €	0,00 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,20	3,90	min	3,200	3.760	12.032	1,01 €	3.779,43 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,53	6,55	min	5,530	22	122	1,74 €	38,22 €
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,20	min	3,100	0	0	0,97 €	0,00 €
6	Esposizioni, autosaloni	3,03	5,04	min	3,030	305	924	0,95 €	290,29 €
7	Alberghi con ristorante	8,92	12,45	max	12,450	275	3.424	3,91 €	1.075,45 €
8	Alberghi senza ristorante	7,50	9,50	min	7,500	266	1.995	2,36 €	626,66 €
9	Case di cura e riposo	7,90	9,62	min	7,900	0	0	2,48 €	0,00 €
10	Ospedale	7,55	12,60	min	7,550	0	0	2,37 €	0,00 €
11	Uffici, agenzie	7,90	10,30	max	10,300	2.558	26.347	3,24 €	8.276,11 €
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	4,20	6,93	max+50%	10,395	1.026	10.665	3,27 €	3.350,12 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,50	9,90	max	9,900	3.033	30.027	3,11 €	9.431,84 €
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,88	13,22	medio	11,050	544	6.011	3,47 €	1.888,21 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,90	8,00	max	8,000	52	416	2,51 €	130,67 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	10,45	14,69	min	10,450	0	0	3,28 €	0,00 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	10,45	13,21	medio	11,830	587	6.944	3,72 €	2.181,28 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,11	medio	7,955	543	4.320	2,50 €	1.356,84 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	12,10	max	12,100	326	3.945	3,80 €	1.239,06 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,90	8,25	max+50%	12,375	9.231	114.234	3,89 €	35.882,49 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,11	max+50%	12,165	116	1.411	3,82 €	443,26 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	29,93	90,50	min-50%	14,965	428	6.405	4,70 €	2.011,91 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	22,40	55,70	min	22,400	0	0	7,04 €	0,00 €
24	Bar, caffè, pasticceria	22,50	64,76	min-50%	11,250	956	10.755	3,53 €	3.378,31 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,70	21,50	min	13,700	2.194	30.058	4,30 €	9.441,61 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,77	21,55	min	13,770	180	2.479	4,33 €	778,57 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,93	98,90	min-50%	19,465	420	8.175	6,11 €	2.567,98 €
28	Ipermercati di generi misti	14,53	23,98	min	14,530	0	0	4,56 €	0,00 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	29,50	72,55	min-50%	14,750	0	0	4,63 €	0,00 €
30	Discoteche, night-club	6,80	16,80	max	16,800	0	0	5,28 €	0,00 €
						28.131	285.924		89.813,01 €

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *"efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali"* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020:

RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana

e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Taranto sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Tutto ciò premesso;

I consiglieri comunali Grottoli, Fasciano, Marinelli Cosimo, Gregucci abbandonano l'Aula consiliare prima delle votazioni;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 8, Assenti n. 5 (Grottoli, Fasciano, Marinelli Cosimo, Gregucci, Sibilio) Votanti n. 7, Voti Favorevoli n. 6, Voti Contrari n. 1 (Strusi), Astenuti n. 1 (Rondinone),

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 come riportate degli allegati della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2023;
4. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario come validato dall'Ente territorialmente competente con determinazione di Ager Puglia Ager Puglia n. 116 del 04/04/2022 e dell'allegata relazione rettificata pervenuta con nota prot. n. 3221/2022 del 20/04/2022 e successiva nota prot. 3289 del 21/04/2022, ammontante ad € 976.607,00 e che l'onere derivante dalle riduzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, quantificabile per l'anno 2023 in € 21.145,53 (di cui € 5.884,02 quota fissa e € 15.261,51 quota variabile) trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
5. di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
6. di confermare che le scadenze di pagamento della TARI 2023, previste dal comma 3 dell'art. 21 del vigente regolamento TARI: 1^ rata 31/05/2023; 2^ rata 31/07/2023; 3^ rata 30/09/2023; 4^ rata 02/12/2023; rata unica 16/06/2023;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.

Successivamente il Presidente, in considerazione dell'urgenza che riveste l'adempimento, pone a votazione la proposta di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

I consiglieri comunali Grottoli, Fasciano, Marinelli Cosimo, Gregucci abbandonano l'Aula consiliare prima delle votazioni;

Con il seguente esito della votazione, espressa a scrutinio palese, così come accertata e proclamata dal Presidente del Consiglio:

Presenti n. 8, Assenti n. 5 (Grottoli, Fasciano, Marinelli Cosimo, Gregucci, Sibilio) Votanti n. 7, Voti Favorevoli n. 6, Voti Contrari n. 1 (Strusi), Astenuti n. 1 (Rondinone),

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MARIA MARINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale online con numero di affissione 434 e vi rimarrà affisso per quindici giorni consecutivi a far data dal 30/05/2023 (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Monteiasi: 30/05/2023

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to CLARA CARMEN BENEDETTA MINIERO

Il sottoscritto Segretario Comunale:

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.08.2000, n. 267,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva in data 05/05/2023 perchè;

[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267);

[] Decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (Art. 134 c. 3 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267)

[] è stata affissa all'albo pretorio comunale online il 30/05/2023 e vi rimarrà affissa per 15 gg. nei modi previsti per legge (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.08.2000 n.267).

Monteiasi, 30/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. FRANCESCO LUMARE

Per copia conforme per uso amministrativo.

Monteiasi, 30/05/2023

IL SEGRETARIO

DOTT. FRANCESCO LUMARE

COMUNE DI MONTEIASI (TA) -TARIFFE TARI 2023 -	
---	--

DATI RIEPILOGATIVI DELLE UTENZE DOMESTICHE

COMUNE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI - AREA SUD

Tipologie famiglie	Superficie Totale abitazioni	Utenze familiari	Coefficiente quota fissa		Quf	Tariffa Quota Fissa	Coefficiente quota variabile		Quv	Cu	Tariffa Quota variabile per utenza familiare
	mq	n.	Ps	Ka(n)	€/mq/anno	€/mq	Ps	Kb(n)	Kg/famiglia	€/kg	€/utenza
						Ka(n) x Quf					k(bn) x Quv x Cu
Nuclei familiari con 1 componente	89.661,00	707	fisso	0,81	0,70979434	0,575	min	0,60	625,11275	0,3195692	119,86
Nuclei familiari con 2 componenti	95.412,00	632	fisso	0,94		0,667	min	1,40			279,67
Nuclei familiari con 3 componenti	69.934,00	487	fisso	1,02		0,724	min	1,80			359,58
Nuclei familiari con 4 componenti	58.726,00	389	fisso	1,09		0,774	min	2,20			439,49
Nuclei familiari con 5 componenti	8.983,00	66	fisso	1,10		0,781	min	2,90			579,32
Nuclei familiari con 6 o più componenti	3.006,00	17	fisso	1,06		0,752	min	3,40			679,21
	325.722,00	2.298									

COMUNE DI MONTEIASI (TA) -TARIFE TARI 2023 -

DATI RIEPILOGATIVI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

COMUNE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI AREA SUD

Categorie		Numero Utenti	Superficie totale categoria	Coefficiente quota fissa		Qapf	Quota fissa	Coefficiente quota variabile		Cu	Quota variabile	Tariffa Totale
		n.	mq	Valore	Kc(ap)	€/mq/anno	€/mq Kc(ap) x Qapf	Valore	Kd (ap)	€/Kg	€/mq Kd(ap) x Cu	€/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	18	1.309,00	min	0,450	€ 0,92336	0,416	min	4,000	€ 0,31411	1,256	€ 1,67197
2	Cinematografi e teatri	0	0,00	max+50%	0,705		0,651	max+50%	6,180		1,941	€ 2,59220
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	33	3.760,00	min	0,360		0,332	min	3,200		1,005	€ 1,33758
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	22,00	min	0,630		0,582	min	5,530		1,737	€ 2,31877
5	Stabilimenti balneari	0	0,00	min	0,350		0,323	min	3,100		0,974	€ 1,29693
6	Esposizioni, autosaloni	1	305,00	min	0,340		0,314	min	3,030		0,952	€ 1,26571
7	Alberghi con ristorante	1	275,00	max	1,410		1,302	max	12,450		3,911	€ 5,21267
8	Alberghi senza ristorante	1	266,00	min	0,850		0,785	min	7,500		2,356	€ 3,14072
9	Case di cura e riposo	0	0,00	min	0,900		0,831	min	7,900		2,482	€ 3,31254
10	Ospedale	0	0,00	min	0,860		0,794	min	7,550		2,372	€ 3,16566
11	Uffici, agenzie	21	2.558,00	max	1,170		1,080	max	10,300		3,235	€ 4,31572
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	17	1.026,00	max+50%	1,185		1,094	max+50%	10,395		3,265	€ 4,35941
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	16	3.033,00	max	1,130		1,043	max	9,900		3,110	€ 4,15314
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7	544,00	medio	1,255		1,159	medio	11,050		3,471	€ 4,62979
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1	52,00	max	0,910		0,840	max	8,000		2,513	€ 3,35318
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0,00	min	1,190		1,099	min	10,450		3,283	€ 4,38130
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	9	587,00	medio	1,345		1,242	medio	11,830		3,716	€ 4,95790
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	10	543,00	medio	0,905		0,836	medio	7,955		2,499	€ 3,33443
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4	326,00	max	1,380		1,274	max	12,100		3,801	€ 5,07503
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1	9.231,00	max+50%	1,410		1,302	max+50%	12,375		3,887	€ 5,18912
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2	116,00	max+50%	1,380		1,274	max+50%	12,165		3,821	€ 5,09545
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4	428,00	min-50%	1,700		1,570	min-50%	14,965		4,701	€ 6,27045
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0,00	min	2,550		2,355	min	22,400		7,036	€ 9,39075
24	Bar, caffè, pasticceria	9	956,00	min-50%	1,280		1,182	min-50%	11,250		3,534	€ 4,71570
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16	2.194,00	min	1,560		1,440	min	13,700		4,303	€ 5,74382
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2	180,00	min	1,560		1,440	min	13,770		4,325	€ 5,76581
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6	420,00	min-50%	2,210		2,041	min-50%	19,465		6,114	€ 8,15488
28	Ipermercati di generi misti	0	0,00	min	1,650		1,524	min	14,530		4,564	€ 6,08764
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0,00	min-50%	1,675		1,547	min-50%	14,750		4,633	€ 6,17983
30	Discoteche, night-club	0	0,00	max	1,910		1,764	max	16,800		5,277	€ 7,04076
		180	28.131,00									

COMUNE DI MONTEIASI
Provincia di Taranto\

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

	OGGETTO: Parere sulla proposta di TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E AGEVOLAZIONI – ANNO 2023.
--	--

L'anno 2023 il giorno ventidue del mese di aprile l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle agevolazioni per l'anno 2023.

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;
- dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116

Vista la determinazione Ager Puglia nr. 116 in data 04/04/2022 con cui è stato validato il Pef 2022-2025 dell'allegata relazione rettificata pervenuta con nota prot. n. 3221/2022 del 20/04/2022 e successiva nota prot. 3289 del 21/04/2022;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di all'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle agevolazioni per l'anno 2023;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente per
l'Organo di revisione economico-finanziaria

Consiglieri favorevoli nr. 6
Consiglieri contrari nr. 1
Consiglieri astenuti nr. 1

PRESIDENTE

Il punto è approvato. È astenuto. 1 astenuto. Passiamo adesso all'approvazione del punto 3. Passiamo a votare l'immediata esecutività.

Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvata.

Consiglieri favorevoli nr. 6
Consiglieri contrari nr. 1
Consiglieri astenuti nr. 1

PRESIDENTE

Il punto è approvato. Passiamo adesso all'approvazione del punto numero 3: «Tassa sui rifiuti Tari, approvazione delle tariffe, delle agevolazioni, anno 2023».

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, l'argomento in oggetto segnato, che viene approvato.

Consiglieri favorevoli nr. 6
Consiglieri contrari nr. 1
Consiglieri astenuti nr. 1

PRESIDENTE

Passiamo a votare l'immediata esecutività.

Non essendoci richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione palese, per alzata di mano, la immediata esecutività dell'argomento in oggetto segnato, che viene approvata.

Consiglieri favorevoli nr. 6
Consiglieri contrari nr. 1
Consiglieri astenuti nr. 1

PRESIDENTE

Il punto è approvato. Passiamo adesso alla discussione punto 4.